

TAX - AUDIT - LEGAL - ESG

# Circolare mensile

Giugno 2025



Now, for tomorrow



## NOTIZIE IN BREVE

### TAX.....4

☉ **Riordino delle detrazioni, l’Agenzia fa il punto sulle novità della Legge di Bilancio 2025**.....4

Con la circolare n. 6 del 2025 l’Agenzia delle Entrate fornisce dei chiarimenti, validi a partire dal 01/01/2025, in materia di detrazioni.....4

☉ **Affrancamento delle riserve, primo versamento al 30/06 e adempimenti dichiarativi**.....5

L’articolo 14, D.lgs. n. 192/2024, introduce la possibilità di procedere con l’affrancamento delle riserve in sospensione d’imposta presenti al 31 dicembre 2024, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva del 10%. .....5

☉ **Il trattamento IVA del distacco di personale e i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate**.....7

La circolare AdE n. 5/2025 esamina la disciplina del distacco del personale, ai fini IVA, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 16-ter del DL 131/2024 per i contratti stipulati o rinnovati dall’1.1.2025....7

☉ **Novità modelli dichiarativi: l’eliminazione del “doppio binario” per le poste in valuta**.....7

Con l’approvazione dei nuovi modelli dichiarativi 2025 (periodo d’imposta 2024), l’Agenzia delle Entrate ha recepito le novità introdotte con l’art. 9, c. 1, lett. d) del D.lgs. n. 192/2024 in tema di differenza su cambi derivanti da una valutazione a fine esercizio. ....7

☉ **IMU 2025**.....8

L’Imposta Municipale Propria (IMU) è un imposta che deve essere pagata dai proprietari di immobili, dai titolari di diritti reali quali usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, nonché il locatario finanziario (leasing). .....8

☉ **Abbigliamento protettivo per finalità sanitarie – aliquota IVA ridotta al 5%**.....9

Nonostante sia terminato il periodo dell’emergenza epidemiologica Covid-19 e siano stati progressivamente abbandonati i protocolli di sicurezza Covid, possono ancora ritenersi agevolate con aliquota IVA del 5% le cessioni di articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie individuati dal n. 1-ter1) della Tabella A, parte II-bis, allegata al DPR 633/72. ....9





**☪ Iva con aliquota ridotta per il trasporto dei rifiuti in discarica .....9**

La stretta Iva con l'applicazione dell'aliquota ordinaria al 22% disposta dal 1° gennaio con la manovra 2025 (legge 207/2024) per i conferimenti in discarica e l'incenerimento senza recupero efficiente di energia di rifiuti urbani e di rifiuti speciale non si applica alla fase antecedente del trasporto. Che quindi conserva l'aliquota Iva ridotta del 10 per cento. ....9

**☪ Istituiti i codici tributo per i nuovi affrancamenti .....10**

L'Agenzia delle Entrate ha approvato, con quattro risoluzioni del 4 giugno scorso, una serie di codici tributo riferiti a imposte sostitutive per lo più istituite o modificate dal D.lgs. 192/2024.....10

**AUDIT .....12**

**☪ OIC - In consultazione emendamenti a principi contabili nazionali .....12**

In data 6 giugno l'OIC ha pubblicato un comunicato stampa con cui informa che ha messo in consultazione il "pacchetto" annuale di modifiche ai principi contabili nazionali approvati dal consiglio di amministrazione dell'Organismo Italiano di Contabilità. ....12

**LEGAL.....13**

**☪ La compliance ambientale nelle imprese alla luce della direttiva UE 2024/1203 .....13**

La nuova Direttiva UE 2024/1203, inasprendo la disciplina penale ambientale, impone agli Stati membri di aggiornare entro il 2026 le proprie leggi in materia. ....13

**ESG.....15**

**☪ Ecodesign: progettare oggi la sostenibilità di domani .....15**

Viviamo in un'epoca di tendenze che si susseguono rapidamente e di consumi accelerati, ma il nostro pianeta fatica a tenere il passo. L'Earth Overshoot Day – la data in cui esauriamo le risorse annuali disponibili – arriva ogni anno un po' prima, segnalando un utilizzo di risorse che, se non invertito, potrebbe equivalere a tre pianeti entro il 2050. ....15

**SCADENZARIO.....17**



## **APPROFONDIMENTI**

### **TAX**

#### **Riordino delle detrazioni, l'Agenzia fa il punto sulle novità della Legge di Bilancio 2025**

Con la circolare n. 6 del 2025 l'Agenzia delle Entrate fornisce dei chiarimenti, validi a partire dal 01/01/2025, in materia di detrazioni.

- Riordino delle detrazioni

La norma prevede una riduzione progressiva, all'aumentare del reddito, dell'ammontare massimo degli oneri e delle spese detraibili nella dichiarazione dei redditi, accompagnata da una maggiore tutela per le famiglie numerose o con figli con disabilità accertata. Di seguito una tabella riepilogativa degli importi detraibili:

Reddito	Importo base	Importo massimo oneri e spese ammessi in detrazione			
		Nessun figlio a carico	1 figlio a carico	2 figli a carico	3 o + figli a carico o almeno un figlio con disabilità a carico
<b>Superiore a € 75.000 e fino a € 100.000</b>	€ 14.000	€ 7.000	€ 9.800	€ 11.900	€ 14.000
<b>Oltre € 100.000</b>	€ 8.000	€ 4.000	€ 5.600	€ 6.800	€ 8.000

Per i soggetti con un reddito superiore a € 75.000, sono escluse una serie di spese dal computo del massimale degli oneri e delle spese ammessi in detrazione, tra cui ad esempio:

- le spese sanitarie,
- le somme investite in start up innovative e in piccole e medie imprese innovative,
- le spese che danno diritto a detrazioni forfetarie;
- gli oneri detraibili sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024;
- i premi di assicurazione per rischio di morte e invalidità contratti fino al 31 dicembre 2024.

Il reddito complessivo per l'applicazione delle detrazioni si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo, anche i redditi forfettari e in cedolare secca.

Per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale per detrazioni e benefici si tiene comunque conto del reddito effettivo e non di quello concordato.



- Detrazioni per le spese sostenute per la frequenza scolastica: le spese per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione sono detraibili dall'imposta lorda nella misura del 19% nel limite di € 1.000 per studente.
- Agevolazioni per i non vedenti per il mantenimento del cane guida: sono detraibili dall'imposta lorda le spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida, nella misura forfettaria di € 1.100. Non è più previsto un limite di spesa di € 290.000 annui.

### Affrancamento delle riserve, primo versamento al 30/06 e adempimenti dichiarativi

L'articolo 14, D.lgs. n. 192/2024, introduce la possibilità di procedere con l'affrancamento delle riserve in sospensione d'imposta presenti al 31 dicembre 2024, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva del 10%.

Affrancamento delle riserve in sospensione d'imposta: agevolazione in sintesi	
Riserve affrancabili	Sono affrancabili sia le <b>riserve tassabili in ogni caso</b> che quelle <b>tassabili solo in caso di distribuzione</b> . L'affrancamento può essere <b>parziale</b> .
Bilancio di riferimento	Le riserve devono risultare dal <b>bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023</b> e <b>residuare nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024</b> .
Imposta sostitutiva	<b>10%</b> (per i saldi attivi di rivalutazione la base imponibile è quella della riserva come risulta dalla contabilità (Circolare n. 6/E/2022)).
Versamenti	<b>4 rate annuali di pari importo</b>

L'importo da affrancare (ovvero sul quale andrà applicata l'imposta sostitutiva del 10%) è quello delle riserve in sospensione d'imposta come risultante in bilancio.

Le riserve in sospensione oggetto di affrancamento devono essere "esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023" e residuare "al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024".

Sulla base di tale impostazione nel caso in cui al 31 dicembre 2023 le riserve in sospensione d'imposta siano pari a 1.000 e nel corso del 2024 si sia realizzato un loro utilizzo per 300, l'ammontare massimo affrancabile è dato dall'importo residuo al 31 dicembre 2024, ossia pari a 700, con la possibilità di poter affrancare anche solo in modo parziale tale valore residuo considerato che la disposizione normativa prevede che tali fondi possono essere affrancati in tutto o in parte.



Nel caso di **affrancamento di una riserva di utili** in sospensione d'imposta, la medesima diviene liberamente disponibile, con applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 47, comma 1, TUIR, che prevede **l'applicazione della presunzione di prioritaria distribuzione delle riserve di utili rispetto alle riserve di capitali**.

Per i **soci di società di capitali** l'affrancamento **non libera la tassazione in capo ai soci** al momento della distribuzione della richiamata riserva, in quanto:

- nell'ipotesi di **socio persone fisica**, che detiene la partecipazione nella sfera privata, trova applicazione la ritenuta a titoli di imposta del 26%
- nell'ipotesi di **socio persone fisica**, che detiene la partecipazione nella sfera imprenditoriale, o società di persone trova applicazione l'articolo 59, TUIR, con conseguente imponibilità della riserva distribuita nella **misura del 58,14%**;
- nell'ipotesi di **socio società di capitali** trova applicazione l'articolo 89, TUIR, con conseguente imponibilità della riserva distribuita **nella misura del 5%**.

Il **pagamento dell'imposta sostitutiva del 10%** per l'affrancamento delle riserve in sospensione d'imposta deve essere effettuato **obbligatoriamente in 4 rate** di pari importo che scadono, rispettivamente:

- **la prima rata**, entro il **termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi** dell'esercizio con riferimento al quale è effettuato l'affrancamento.
- **le successive tre rate**, nei **tre esercizi successivi**, sempre **entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi**.

L'imposta va liquidata nel **Modello REDDITI relativo al 2024**. In particolare, nel Modello REDDITI SC 2025 (periodo d'imposta 2024) è stata inserita la nuova Sezione VII-B rubricata "affrancamento straordinario delle riserve".

SEZIONE VII-B		Imponibile		Imposta		Prima rata	
Affrancamento straordinario delle riserve	RQ29 Saldi attivi, riserve e fondi in sospensione d'imposta	1	,00	10%	2	,00	3
						,00	,00

Nel rigo RQ29 andrà riportato

- in **colonna 1**, l'ammontare complessivo dei saldi attivi di rivalutazione, delle riserve e dei fondi, in sospensione di imposta;
- in **colonna 2**, l'importo corrispondente **all'applicazione dell'aliquota dell'imposta sostitutiva, 10%**, all'importo di colonna 1;
- in **colonna 3**, l'importo corrispondente della prima rata, con scadenza di versamento entro il **termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi** relative al medesimo periodo d'imposta.



Con la Risoluzione 4 giugno 2025 n. 35 l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo 1867 per il versamento dell'imposta sostitutiva.

## Il trattamento IVA del distacco di personale e i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

La circolare AdE n. 5/2025 esamina la disciplina del distacco del personale, ai fini IVA, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 16-ter del DL 131/2024 per i contratti stipulati o rinnovati dall'1.1.2025.

Sull'argomento, viene precisato che:

- in merito all'ambito soggettivo, le prestazioni di distacco richiedono l'esercizio dell'attività in forma d'impresa, per cui, nel caso di datori di lavoro che siano enti non commerciali, la presenza di un'organizzazione d'impresa deve essere verificata solo nei casi in cui il distacco abbia ad oggetto il personale originariamente impiegato dal distaccante nella propria attività istituzionale;
- in merito all'ambito oggettivo, secondo la nuova disciplina il distacco di personale effettuato "verso corrispettivo" costituisce, in linea di principio, una prestazione di servizi ai fini IVA ex art. 3 del DPR 633/72; ciò a prescindere dall'ammontare del corrispettivo medesimo (sia esso inferiore o superiore ai costi che il datore di lavoro ha sostenuto per il personale distaccato) ed anche nel caso in cui la prestazione sia effettuata in mancanza di lucratività;
- l'ambito di applicazione territoriale, ai fini IVA, è diversificato a seconda che le prestazioni siano eseguite in favore di un distaccatario soggetto passivo ovvero di un distaccatario non soggetto passivo (se quest'ultimo è residente o domiciliato al di fuori dell'Unione europea);
- quanto alla decorrenza, la data di stipula o rinnovo del contratto di distacco (se antecedente o a decorrere dall'1.1.2025) può essere ravvisata "sulla base di qualsiasi tipologia di atto o di documento idoneo ad attestare la data di formazione dell'accordo tra le parti", fermo un riscontro oggettivo dell'operazione da cui desumere la data di inizio e fine del rapporto (ad es., le comunicazioni obbligatorie al Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

Sono, inoltre, esaminati gli effetti della nuova disciplina su altre forme di messa a disposizione del personale, quali codatorialità e avvalimento di personale (disciplinato nell'ambito del c.d. "Codice dei contratti pubblici").

## Novità modelli dichiarativi: l'eliminazione del "doppio binario" per le poste in valuta

Con l'approvazione dei nuovi modelli dichiarativi 2025 (periodo d'imposta 2024), l'Agenzia delle Entrate ha recepito le novità introdotte con l'art. 9, c. 1, lett. d) del D.lgs. n. 192/2024 in tema di differenza su cambi derivanti da una valutazione a fine esercizio.

In particolare, con il citato decreto è stato abrogato il comma 3 dell'articolo 110 del TUIR che, fino al periodo d'imposta 2023, limitava la rilevanza fiscale delle differenze su cambi (relative a crediti, debiti, titoli



obbligazionari e titoli a essi assimilati) solamente a quelle realizzate e non anche a quelle derivanti da una valutazione a fine esercizio.

Di conseguenza, a partire dal periodo d'imposta 2024, la fiscalità delle poste in valuta segue integralmente la valutazione civilistica: le poste in valuta sono ora tassate o dedotte in base a quanto rilevato nel bilancio d'esercizio, sia che si tratti di poste realizzate, sia che si tratti di valori derivanti da un processo valutativo effettuato in applicazione dei Principi Contabili di riferimento.

Il successivo art. 13 del D.lgs. 192/2024 stabilisce inoltre che gli adeguamenti delle poste in valuta effettuati nel bilancio al 31 dicembre 2023 concorrono alla formazione dell'imponibile del periodo d'imposta successivo. Ciò comporta l'immediata rilevanza ai fini fiscali delle differenze su cambi contabilizzate alla fine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023 senza che venga previsto un allungamento del doppio binario civilistico-fiscale fino all'estinzione della posta in valuta.

Pertanto, nella determinazione del risultato fiscale dell'esercizio 2024, non solo l'adeguamento al cambio al 31 dicembre 2024 sarà immediatamente rilevante ai fini fiscali, ma sempre nel 2024 dovranno essere considerate fiscalmente rilevanti anche tutte le variazioni in aumento e in diminuzione effettuate sugli utili e le perdite non realizzati al 31 dicembre 2023.

Per questo motivo, i righi RF28 ed RF45 dei Modelli Redditi 2025 prevedono la sterilizzazione degli utili e delle perdite su cambi, derivanti da valutazioni, iscritti nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 31.12.2023, secondo il cambio alla data di chiusura del già menzionato esercizio.

## IMU 2025

L'Imposta Municipale Propria (IMU) è un'imposta che deve essere pagata dai proprietari di immobili, dai titolari di diritti reali quali usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, nonché il locatario finanziario (leasing).

È in scadenza il 16/06/2025 il pagamento dell'acconto IMU 2025, relativo al primo semestre del 2025, mentre scadrà il 16/12/2024 il pagamento del saldo relativo al secondo semestre 2025.

È importante richiamare che l'IMU va liquidata in proporzione alla quota di possesso, nonché ai mesi dell'anno durante i quali il possesso si è protratto. In particolare, per determinare l'IMU dovuta, è conteggiato per intero il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto.

Per quanto riguarda la prima rata dell'IMU per il 2025, da versare entro il 16 giugno, si ribadisce che questa va calcolata con riferimento all'imposta dovuta per il primo semestre del 2025, applicando l'aliquota e la detrazione stabilite per il 2024. Al momento del versamento della prima rata possono risultare già pubblicate le aliquote per il 2025: in questo caso, il contribuente può determinare la prima rata già applicando le nuove aliquote (così circ. Min. Economia e Finanze 18 marzo 2020 n. 1/DF).



## Abbigliamento protettivo per finalità sanitarie – aliquota IVA ridotta al 5%

Nonostante sia terminato il periodo dell'emergenza epidemiologica Covid-19 e siano stati progressivamente abbandonati i protocolli di sicurezza Covid, possono ancora ritenersi agevolate con aliquota IVA del 5% le cessioni di articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie individuati dal n. 1-ter1) della Tabella A, parte II-bis, allegata al DPR 633/72.

È la conclusione raggiunta dall'Agenzia delle entrate, con la risposta n. 141 del 23 maggio 2025, fornita a una società operante nel settore del commercio di articoli antinfortunistici e di protezione, che chiede se le cessioni di tali prodotti a clienti diversi (come aziende della grande distribuzione, grossisti e rivenditori) continuino a beneficiare dell'aliquota del 5%, anche quando non si tratta più di un'emergenza sanitaria in corso, e se la finalità sanitaria possa essere provata da una dichiarazione dell'acquirente, in cui attesta la destinazione a fini sanitari dei beni acquistati.

Dopo la fine dello stato di emergenza epidemiologica, infatti, alcuni dubbi sono sorti circa la continuazione dell'applicazione dell'Iva ridotta. In tale contesto, l'Agenzia delle entrate ribadisce che la disposizione in argomento non è mai stata abrogata e che, in assenza di interventi normativi specifici, la disciplina rimane in vigore. A conferma della validità dell'agevolazione anche in epoca post-pandemica, richiama poi la circolare n. 5/2023 dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con la quale è stato aggiornato l'elenco dei codici doganali riferibili a tali beni.

Riguardo alla precisa domanda sul requisito della finalità sanitaria e su come questa possa essere dimostrata, l'Agenzia chiarisce che, per applicare l'aliquota ridotta, i beni devono essere destinati a finalità sanitarie, e tale finalità può essere provata anche attraverso una dichiarazione dell'acquirente, che attestando la destinazione del bene a fini sanitari, soddisfa il requisito richiesto. In sostanza, è importante che si tratti di dispositivi di protezione individuale o di dispositivi medici, inclusi in specifici codici doganali riconosciuti, e che il loro utilizzo rispetti le caratteristiche tecniche di tutela e prevenzione.

L'interpretazione ufficiale è dunque che, se i beni ceduti sono Dpi o Dm inclusi nell'elenco doganale aggiornato, l'aliquota del 5% si applica in ogni fase della loro commercializzazione, dal produttore al rivenditore, a condizione che non emerga in modo chiaro e univoco prova del contrario circa la loro destinazione d'uso.

## Iva con aliquota ridotta per il trasporto dei rifiuti in discarica

La stretta Iva con l'applicazione dell'aliquota ordinaria al 22% disposta dal 1° gennaio con la manovra 2025 (legge 207/2024) per i conferimenti in discarica e l'incenerimento senza recupero efficiente di energia di rifiuti urbani e di rifiuti speciale non si applica alla fase antecedente del trasporto. Che quindi conserva l'aliquota Iva ridotta del 10 per cento.

La risposta del ministero dell'Economia in commissione Finanze alla Camera premette che la relazione illustrativa alla manovra, intervenuta a delimitare l'ambito applicativo dell'agevolazione, chiarisce che



l'innalzamento dell'aliquota Iva, dal 10 per cento al 22 per cento, per le attività di smaltimento in discarica e di incenerimento senza efficiente recupero di energia dei rifiuti, risponde alla finalità di eliminare un «sussidio ambientale dannoso», in coerenza con il disposto delle direttive unionali in tema di economia circolare, a mente delle quali lo smaltimento in discarica dovrebbe costituire un'opzione residuale.

Per la nozione di «conferimento» in discarica – spiega il ministero dell'Economia nella risposta - non esiste una disposizione legislativa che ne fornisca la definizione espressa. Per risolvere i dubbi interpretativi l'Economia si è rivolta al ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica (Mase). Per quest'ultimo, la locuzione «conferimento» ricorre sia nel Codice dell'ambiente (Dlgs 152/2006) sia nel Dlgs 36/2003, per indicare l'azione di «consegna» dei rifiuti che avviene tra i soggetti a vario titolo impegnati nel ciclo di gestione dei rifiuti.

Il Mase precisa che l'esclusione dell'IVA agevolata interessa solo l'operazione di consegna dei rifiuti a un impianto di discarica e non anche la fase antecedente del trasporto che, non essendo espressamente prevista come esclusione dalla norma, deve essere considerato rientrante nelle «prestazioni di gestione» con IVA agevolata.

### Istituiti i codici tributo per i nuovi affrancamenti

L'Agenzia delle Entrate ha approvato, con quattro risoluzioni del 4 giugno scorso, una serie di codici tributo riferiti a imposte sostitutive per lo più istituite o modificate dal D.lgs. 192/2024.

Di seguito vengono riportati in sintesi i codici tributo istituiti ed il loro utilizzo:

Ris.	Codice tributo	Utilizzo
33/2025	1864	<p>Per il versamento dell'imposta sostitutiva del 26% per le operazioni di cui all'art. 68 comma 2-bis del TUIR.</p> <p>Si tratta dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate da società ed enti residenti in uno Stato Ue/See senza stabile organizzazione in Italia a seguito della cessione di partecipazioni qualificate; tali plusvalenze, <b>se realizzate dal 1° gennaio 2024 e se imponibili in Italia in base alla Convenzione con l'altro Stato</b>, concorrono alla formazione del reddito per il 5% del relativo ammontare e sono liquidate nel quadro RT del modello REDDITI SC.</p>



<p><b>35/2025</b></p>	<p><b>1867</b></p>	<p>Per il versamento dell'imposta sostitutiva finalizzata <b>all'affrancamento delle riserve e dei fondi in sospensione d'imposta</b> esistenti nel bilancio in corso al 31 dicembre 2023 che residuano al 31 dicembre 2024.</p> <p>L'imposta, con aliquota pari al 10%, è commisurata all'importo delle riserve e dei fondi che si intende affrancare ed è liquidata nel quadro RQ dei modelli REDDITI 2025</p>
<p><b>36/2025</b></p>	<p><b>1865 (Redditi)</b></p>	<p>Per versare l'imposta sostitutiva dovuta per il riconoscimento dei maggiori valori attribuiti in bilancio alle immobilizzazioni materiali e immateriali a seguito di operazioni straordinarie neutrali (<b>conferimenti di azienda, fusioni e scissioni</b>) effettuate a partire dal 1° gennaio 2024 (art. 176 comma 2-ter del TUIR come modificato dall'art. 12 del DLgs. 192/2024).</p>
	<p><b>1866 (IRAP)</b></p>	<p>Per tali operazioni è stata infatti prevista la possibilità di optare per un regime di <b>"affrancamento unico"</b>, il quale implica il versamento di un'imposta sostitutiva sui maggiori valori contabili di cui si intende ottenere il riconoscimento sul piano fiscale con aliquota del 18% ai fini delle imposte sui redditi e del 3% ai fini IRAP. L'imposta sostitutiva deve essere versata in un'unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l'operazione.</p>
<p><b>37/2025</b></p>	<p><b>1817 – 1868 (Redditi – IRAP) "metodo del saldo globale"</b></p>	<p>Per il versamento delle imposte dovute per effetto del nuovo regime di riallineamento delle divergenze tra valori contabili e fiscali che emergono in sede di cambiamento dei principi contabili, introdotto dagli artt. 10 e 11 del D.lgs. 192/2024 e applicabile dal 2024 per i soggetti "solari".</p>
	<p><b>1818 – 1869 (Redditi – IRAP) "metodo per singola fattispecie"</b></p>	<p>L'opzione è esercitata nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui sono emerse le divergenze e le imposte sono versate in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative al medesimo periodo d'imposta.</p>



## AUDIT

### OIC - In consultazione emendamenti a principi contabili nazionali

In data 6 giugno l'OIC ha pubblicato un comunicato stampa con cui informa che ha messo in consultazione il "pacchetto" annuale di modifiche ai principi contabili nazionali approvati dal consiglio di amministrazione dell'Organismo Italiano di Contabilità.

Le proposte di cambiamento, che tengono conto dei suggerimenti venuti dagli stakeholder, fanno parte dell'attività ordinaria di manutenzione degli standard contabili rinnovati periodicamente in relazione a problemi applicativi riscontrati nella prassi, per i quali non è possibile trovare una soluzione meramente interpretativa.

La consultazione si concluderà a fine luglio dell'anno in corso con l'obiettivo di rendere disponibile agli operatori la versione finale degli emendamenti entro la fine dell'anno.

In dettaglio gli emendamenti proposti riguardano i seguenti principi contabili:

- emendamenti all' OIC 13 Rimanenze, all'OIC 16 Immobilizzazioni Materiali e all'OIC 24 Immobilizzazioni Immateriali in tema di **contabilizzazione degli acquisti con opzione di rivendita**. Si propone di specificare che il bene acquistato è iscritto in bilancio solo se la società acquirente è ragionevolmente certa che l'opzione di rivendita non venga esercitata, questo vale sia quando l'opzione è in capo all'acquirente, sia quando è in capo al venditore. Negli altri casi, il bene rimane iscritto nel bilancio del venditore;
- emendamenti all'OIC 21 Partecipazioni in tema di **contabilizzazione degli oneri accessori all'acquisto di una partecipazione**. Si propone di modificare il paragrafo 6 dell'OIC 21 per precisare che la capitalizzazione degli oneri accessori non è opzionale;
- emendamenti all'OIC 24 Immobilizzazioni Immateriali in tema di **ammortamenti di immobilizzazioni immateriali parametrati ai ricavi**. Si propone di modificare al paragrafo 63 dell'OIC 24 per precisare che il ricorso ai ricavi, come criterio di stima della quota di ammortamento delle immobilizzazioni che sono maggiormente sfruttate nella prima parte della loro vita utile, è possibile solo se: si utilizza il metodo di ammortamento a quote decrescenti e i ricavi rappresentano una approssimazione dello sfruttamento dell'attività immateriale stessa e ciò sia dimostrabile;
- emendamenti all'OIC 25 Imposte sul reddito in tema di **contabilizzazione dell'imposta sostitutiva da corrispondere per l'affrancamento delle riserve in sospensione di imposta**. Si propone di specificare che l'imposta sostitutiva è rilevata in contropartita della riserva di patrimonio netto da affrancare;
- emendamenti all'OIC 16 Immobilizzazioni Materiali e all'OIC 31 Fondi rischi ed oneri in tema di **attualizzazione dei fondi oneri**. Si propone di classificare gli effetti che derivano dal trascorrere del tempo e dalla revisione del tasso, se rilevanti, in una voce ad hoc della classe C di conto economico.



## LEGAL

### La compliance ambientale nelle imprese alla luce della direttiva UE 2024/1203

La nuova Direttiva UE 2024/1203, inasprendo la disciplina penale ambientale, impone agli Stati membri di aggiornare entro il 2026 le proprie leggi in materia.

Il recepimento della Direttiva rappresenta una sfida importante per il legislatore italiano, che dovrà intervenire su diversi fronti per aggiornare il sistema di diritto penale ambientale, preparandosi ad un impatto fortemente punitivo.

Sotto questo profilo, infatti, la normativa europea introduce considerevoli novità, quali, *inter alia*, una definizione ampia di “ambiente” come bene unitario, tipizzazioni più precise dei reati, pene più severe (fino a 10 anni per i reati più gravi), nuovi reati (es. legati a biodiversità, deforestazione, sostanze pericolose, specie invasive), strumenti investigativi rafforzati (intercettazioni, sorveglianza), obbligo di sanzioni accessorie (ripristino ambientale, sanzioni pecuniarie, interdizioni), nonché prescrizioni più lunghe per garantire efficacia nella repressione.

D'altro canto, la Direttiva mette in evidenza anche l'importanza della prevenzione, con riguardo in particolare al *modus operandi* non soltanto delle persone fisiche, ma anche, e soprattutto, di quelle giuridiche.

Viste le pesanti sanzioni introdotte, invero, (come le misure interdittive quali la sospensione delle attività o la revoca di autorizzazioni ambientali, idonee a mettere a rischio la sopravvivenza stessa dell'impresa), la compliance ambientale diventerà un investimento obbligato: saranno necessarie risorse per adeguamenti impiantistici, consulenze, aggiornamento dei modelli e adozione di procedure di controllo più rigorose.

Le novità introdotte dalla Direttiva UE 2024/1203 avranno quindi un impatto operativo molto rilevante per le imprese, che dovranno adeguare profondamente i propri assetti organizzativi e gestionali, proprio nell'ottica della prevenzione dei reati ambientali.

In questo contesto, torna centrale il ruolo del Modello 231 e dell'Organismo di Vigilanza (OdV). Le aziende saranno infatti chiamate a rivedere il proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, specie sotto il profilo del *risk assessment*: nuove fattispecie di reato, come la violazione delle norme sulla deforestazione importata o l'introduzione di specie aliene invasive, comportano l'emersione di nuovi rischi da gestire. Settori come l'industria chimica, la gestione rifiuti, la logistica, l'energia o l'agroalimentare sono particolarmente esposti e dovranno potenziare le proprie misure di controllo e *due diligence*, ad esempio sulle filiere di approvvigionamento o sugli impianti a rischio di incidente rilevante.





Ed ecco che anche l'Organismo di Vigilanza assumerà un ruolo centrale nella gestione del rischio ambientale, dovendo, oltre essere rafforzato sotto il profilo delle competenze in materia, monitorare altresì il rispetto delle procedure ambientali all'interno dell'impresa, aggiornare il modello in relazione ai nuovi reati e obblighi introdotti dalla Direttiva, effettuare controlli e audit interni - anche a sorpresa- per individuare e correggere possibili irregolarità, gestire segnalazioni (whistleblowing) su violazioni ambientali, promuovere la formazione e la cultura della legalità ambientale.

Inoltre, sarà essenziale che l'OdV incentivi l'adozione di condotte riparatorie in caso di danni ambientali, come la bonifica dei siti inquinati, che potranno anche avere un effetto attenuante sulle responsabilità dell'impresa. Un'altra azione necessaria sarà l'intensificazione della formazione del personale: tutti coloro che operano in aree a rischio – dagli operai ai dirigenti – dovranno essere consapevoli delle nuove regole, dei divieti e delle pesanti conseguenze in caso di violazioni.

Le aziende saranno infine incentivate a integrare i modelli 231 con sistemi di gestione ambientale certificati (come ISO 14001 o EMAS). L'integrazione permette infatti un controllo più strutturato e continuo degli obblighi normativi, aumentando l'efficacia del presidio.

In sintesi, la Direttiva 2024/1203 richiede alle imprese un salto di qualità nella gestione del rischio ambientale. Non si tratta solo di evitare sanzioni, ma di impostare una *governance* aziendale orientata alla prevenzione, alla legalità e alla sostenibilità ambientale. La sfida sarà cogliere questo obbligo normativo come un'opportunità per rafforzare la competitività e la reputazione aziendale, in un contesto in cui ambiente e legalità diventano sempre più centrali.



## ESG

### Ecodesign: progettare oggi la sostenibilità di domani

Viviamo in un'epoca di tendenze che si susseguono rapidamente e di consumi accelerati, ma il nostro pianeta fatica a tenere il passo. L'Earth Overshoot Day – la data in cui esauriamo le risorse annuali disponibili – arriva ogni anno un po' prima, segnalando un utilizzo di risorse che, se non invertito, potrebbe equivalere a tre pianeti entro il 2050.

Questo modello non è più sostenibile. L'estrazione e la trasformazione delle risorse rappresentano circa il 50% delle emissioni globali di gas serra e oltre il 90% della perdita di biodiversità e dello stress idrico. Ridurre l'uso di materie prime e adottare processi produttivi meno impattanti è una delle sfide centrali del Green Deal europeo.

In questo scenario si inserisce l'**ecodesign**, ovvero la progettazione orientata alla sostenibilità, pensata per diminuire l'impatto ambientale dei prodotti lungo tutto il loro ciclo di vita, favorendo l'uso di materiali riciclati, processi circolari e una maggiore durabilità.

#### Un nuovo quadro normativo europeo

Il nuovo **Regolamento UE 2024/1781 sull'ecodesign** fissa requisiti ambientali per specifici gruppi di prodotti, in sinergia con il Regolamento sull'etichettatura energetica. L'obiettivo è rendere i prodotti non solo più sostenibili, ma anche più trasparenti, affidabili e durevoli, contribuendo alla competitività del mercato europeo.

Tra i requisiti previsti:

- Migliore durabilità, riparabilità e sicurezza dei prodotti
- Riduzione delle sostanze nocive e del consumo energetico
- Aumento della percentuale di materiali riciclati e riciclabili
- Maggiore disponibilità di informazioni ambientali, tramite strumenti digitali

#### Il Passaporto Digitale di Prodotto

Elemento chiave della normativa è il **Passaporto Digitale di Prodotto**, un archivio digitale che accompagna ogni prodotto con informazioni dettagliate su materiali, origine, riparazioni possibili, impatti ambientali e riciclabilità. Un passo avanti verso la tracciabilità completa e la trasparenza, a vantaggio di imprese, autorità e consumatori.



### **Tempistiche da tenere a mente**

Il regolamento è in vigore dal 18 luglio 2024. Le misure specifiche per i singoli gruppi di prodotti verranno introdotte a partire dal 19 luglio 2025, mentre il registro dei Passaporti Digitali sarà operativo dal 19 luglio 2026. Nel frattempo, la Commissione Europea ha già definito con il Piano di lavoro 2025-2030 un elenco prioritario di categorie di prodotto su cui intervenire.

### **Opportunità per le imprese**

Il Regolamento sull'ecodesign non va visto solo come un obbligo normativo, ma come un'occasione concreta per ripensare i propri prodotti in chiave sostenibile, migliorare i processi e rispondere alle nuove esigenze di un mercato sempre più attento. Le aziende che sapranno integrare questi requisiti fin dalla fase di progettazione avranno un vantaggio competitivo, potranno evitare rischi sanzionatori e valorizzare il proprio impegno ESG.

Essere pronti significa contribuire a un'economia più resiliente e guadagnare fiducia presso clienti, partner e investitori. Noi di Baker Tilly Italy siamo al fianco delle imprese per accompagnarle in questo percorso di transizione sostenibile.



## SCADENZARIO

### Principali scadenze di giugno 2025

DATA	ADEMPIMENTO	
16 giugno	IVA Liquidazione mensile (contribuenti con obbligo mensile)	Termine ultimo per liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente.
	IRPEF Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati	Versamento delle ritenute operate nel mese precedente relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi).
	IRPEF Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo	Versamento delle ritenute operate nel mese precedente per redditi di lavoro autonomo.
	INPS Dipendenti	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga del mese precedente.
	INPS Gestione separata	Versamento del contributo da parte dei committenti, sui compensi corrisposti nel mese precedente a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).
	IMU 2025	Versamento, da parte dei proprietari / titolari di altri diritti reali / detentori di immobili in leasing, dell'imposta dovuta per il 2025, prima rata o unica soluzione, relativa a fabbricati, comprese aree fabbricabili e terreni agricoli, ad esclusione dell'abitazione principale, diversa da A/1, A/8 e A/9, e dei fabbricati rurali strumentali.
25 giugno	IVA comunitaria Elenchi Intrastat mensile	Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi nel mese precedente nei confronti di soggetti UE.
30 giugno	<b>IRPEF / IRES / IRAP VERSAMENTI</b> Saldo 2024/I acc.to 2025	Versamento saldo 2024 e primo acconto 2025 per imposte redditi Persone Fisiche, Società di Persone e soggetti IRES – IRAP senza maggiorazioni, salvo proroghe.
	<b>DIRITTO ANNUALE CCIAA 2025</b>	Versamento diritto camerale 2025, senza l'applicazione della maggiorazione dello 0,4%, salvo proroghe
	CEDOLARE SECCA	Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata (nella misura del 40%) del saldo e dell'acconto dell'imposta sostitutiva dovuta (di importo complessivo pari o superiore a € 257,52), senza maggiorazione
	Affrancamento "straordinario" riserve in sospensione d'imposta	Versamento prima rata imposta sostitutiva dovuta (10%) per l'eventuale affrancamento delle riserve in sospensione d'imposta esistenti nel bilancio 2023 ex art. 14, D.lgs. n. 192/2024



<b>30 giugno (segue)</b>	IMU Dichiarazione 2024	Presentazione al competente Comune della dichiarazione IMU relativamente ai fabbricati/aree per i quali sono intervenute variazioni nel corso del 2024 ai fini della determinazione dell'imposta.
	Rivalutazione Terreni e partecipazioni all'1.1.2024	Versamento seconda rata dell'imposta sostitutiva (16%) dovuta per la rivalutazione dei terreni / partecipazioni posseduti, non in regime d'impresa, all'1.1.2024
	Comunicazione PEC amministratori società	Comunicazione al Registro Imprese degli indirizzi PEC degli amministratori di società
	INPS Dipendenti	Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese precedente.  L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.lgs. n. 81/2015.

